

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 872

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1992

Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico

ONOREVOLI SENATORI.- La dimensione del fenomeno della corruzione di pubblici amministratori con circa 1200 di questi già indagati; l'inadeguatezza evidente della sola azione penale per perseguire quella che si configura come una vera e propria nuova forma di associazione a delinquere, rendono urgente un intervento legislativo.

L'accertamento dei patrimoni illecitamente accumulati da chi doveva invece fornire un servizio alla collettività, perchè vengano confiscati e l'adeguamento della legislazione al fine di perseguire le associazioni a delinquere che usino la politica come strumento per commettere reati contro la pubblica amministrazione sono richieste ormai diffuse nella pubblica opinione.

Per questi motivi va istituita al più presto questa commissione parlamentare per «l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico».

Se il potere politico fallisce in questa risposta parlamentare alla richiesta di pulizia morale è inutile lamentare che sia la magistratura a reprimere questo reato e magari saremo costretti ad auspicare una commissione non più parlamentare ma di giudici, come quella del 1943 per la confisca degli ingiustificati arricchimenti dei politici fascisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni di tipo politico con comportamenti criminosi.

2. La commissione ha in particolare il compito:

a) di accertare le modalità e la consistenza dell'arricchimento illecito da parte dei titolari delle cariche elettive e direttive di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché da parte degli altri consiglieri comunali; dei dirigenti di pubbliche amministrazioni, dei titolari di cariche direttive di partiti politici e sindacati, dei magistrati titolari di incarichi extragiudiziari da parte di pubbliche amministrazioni. L'accertamento riguarda anche i beni mobili ed immobili posseduti da familiari o per interposta persona. Nell'accertamento la commissione si avvale in particolare della guardia di finanza;

b) di formulare, entro tre mesi, le proposte di carattere legislativo ed amministrativo, in particolare con riferimento agli istituti della confisca di cui agli articoli 236 e 240 del codice penale e del sequestro conservativo e preventivo di cui agli articoli 316 e 323 del codice di procedura penale), che permettano la devoluzione allo Stato, anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei beni mobili ed immobili appartenenti alle persone di cui alla lettera a) che abbiano conseguito un rapido rilevante accrescimento del proprio patrimonio, di cui non sia stata data giustificazione. La devoluzione deve riguardare anche i beni, di non giustificata

provenienza, appartenenti a familiari o comunque posseduti per interposta persona. La proposta di confisca e devoluzione degli illeciti profitti ed arricchimenti può prevedere specifiche attenuanti o indulto per chi autodenuncia e restituisca i patrimoni illecitamente conseguiti, nonchè benefici per chi collabora nell'azione di accertamento degli illeciti arricchimenti;

c) di verificare l'attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti e di proporre eventuali modifiche legislative;

d) di verificare come le modalità di violazione del Capo I del Titolo II del libro II del codice penale da parte di pubblici amministratori e funzionari in concorso con dirigenti di partiti politici o di correnti di essi, sindacati, imprese, configurino una nuova tipologia di delinquenza organizzata e conseguentemente proporre modifiche legislative che permettano di perseguire questa particolare forma di associazione a delinquere di tipo politico.

Art. 2.

1. La Commissione ha altresì il compito:

1) di accertare:

a) le connessioni tra tali attività illecite e le attività delle organizzazioni criminali operanti nel territorio;

b) le modalità con cui si realizza la distorsione e illecita utilizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, nonchè di ogni altra specie di contratto con cui si affida a terzi il compito di eseguire lavori pubblici di ogni tipo.

2) Di individuare e proporre le modificazioni prioritarie delle normative concernenti le materie di cui alla lettera b), nonchè le modificazioni dell'organizzazione e dei procedimenti amministrativi atte a rimuovere le attività illecite e a ripristinar su tutto il territorio nazionale condizioni di fiducia nei rapporti fra i cittadini e lo Stato

e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti del potere politico con le amministrazioni pubbliche e col sistema delle imprese pubbliche e private.

3) Di indagare in particolare:

a) riguardo all'elaborazione del progetto dell'opera pubblica: accertare se la formazione del progetto avvenga in una sola fase o in più fasi; accertare le ragioni e la frequenza della formazione frazionata del progetto; accertare in caso di progetti a formazione frazionata se siano predisposte forme di coordinamento fra i vari segmenti di progetto; accertare se e con che frequenza il progetto venga modificato nel periodo successivo all'aggiudicazione del contratto; accertare gli aggravamenti di costo che derivano dalle modificazioni tardive del progetto;

b) riguardo all'aggiudicazione del contratto accertare quali siano le forme più comunemente utilizzate per la determinazione del prezzo; accertare se talune di queste forme si prestino con particolare frequenza allo scopo di eliminare la concorrenza degli offerenti e a predeterminare l'aggiudicatario; verificare quanto siano ricorrenti i casi di aggiudicazione da regione a regione per opere omogenee; verificare gli spostamenti presi a base delle offerte vittoriose e quelli dei prezzi ufficiali tenuti dall'Amministrazione; verificare con quale frequenza siano prescelti i vari sistemi di aggiudicazione degli appalti; verificare se i fenomeni di degenerazione criminale dell'attività amministrativa siano particolarmente collegati all'uno o all'altro di essi;

c) riguardo alla fase dell'esecuzione: accertare criteri e modalità di scelta del direttore dei lavori; verificare la frequenza e la gravità dei casi di ritardata consegna dei lavori per la loro evidente incidenza sulla stabilità dei prezzi concordati; verificare la frequenza, l'ampiezza, le cause delle sospensioni dei lavori; accertare se sia stato rispettato il principio della tempestività nella presentazione delle riserve; accertare la frequenza e la consistenza delle perizie di variante e il tempo intercorrente tra la consegna dei nuovi lavori e la loro successi-

va approvazione; accertare il tempo complessivo necessario all'ultimazione delle opere e le differenze fra i tempi di ultimazione fra regione e regione e, più in generale, fra i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in Italia e negli altri paesi della CEE; accertare l'adeguatezza soggettiva e oggettiva dei metodi di revisione dei prezzi; accertare le modalità soggettive e oggettive dei procedimenti di collaudo delle opere.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, nominano tra i membri del Parlamento, al di fuori dei componenti la Commissione, il Presidente della Commissione stessa e ne convocano la prima seduta.

3. Nella prima seduta, la Commissione procede alla elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 4.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

Art. 5.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi, per il suo lavoro, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di sua scelta.

2. La Commissione può, inoltre, avvalersi delle risultanze di altre indagini giudiziarie o amministrative e degli atti e delle risultanze di esse, nonchè di ogni altro mezzo di accertamento.

3. Alla Commissione non può eccepirsi alcun tipo di segreto professionale o di ufficio.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, per temi specifici e nelle materie oggetto dell'inchiesta.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale; i componenti che dissentono possono presentare una o più relazioni finali di minoranza.

3. La Commissione delibera, di volta in volta, circa la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

4. Le relazioni conclusive sono comunque pubblicate.

Art. 7.

1. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione personale adeguato, locali idonei e strumenti operativi necessari al suo buon funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.